



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA SINDACALE N. 48 del 03/08/2017

OGGETTO : ORDINANZA DI INTERDIZIONE DEL CAMPO SPORTIVO E DEI FABBRICATI UBICATI ALL'INTERNO DELL'AREA SPORTIVA "S. PARRA" CON SEDE IN CASCINA, SAN FREDIANO A SETTIMO, VIA DI MEZZO NORD

Premesso che:

- L'area su cui insiste l'impianto sportivo denominato "S. Parra", in Cascina, San Frediano a Settimo, Via di Mezzo Nord risulta in parte di proprietà del demanio idrico ed in piccola parte di proprietà della Sig.ra Niccoli Stefania e del Sig. Precisi Mario e classificata come "Utoe 30" disciplinata dall'art.35 "*Le città e i borghi di Cascina*" delle NTA del vigente RU
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 20/07/2000 è stato approvato il Progetto Preliminare avente per oggetto "*San Frediano a Settimo: lavori di sistemazione Campo Sportivo*" dalla cui documentazione si evince che il Comune di Cascina è titolare dal 01/06/1997 della concessione dell'area relativa rilasciata dal Ministero delle Finanze;
- Con Determina n.729 del 13/08/2003 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai "*Lavori di costruzione degli spogliatoi all'interno del Campo sportivo di San Frediano a Settimo*";

Premesso altresì che

- Con convenzione Rep. 14000 del 16/02/1998 veniva affidata alla Società Sportiva U.S. San Frediano la gestione del Campo Sportivo posto in Località Spaltone di S. Lucia - San Frediano per il periodo 01/01/1998 - 31/12/2000
- Con atto Rep. 178 del 03/04/2001 veniva prorogata alla Società Sportiva U.S. San Frediano la gestione del Campo Sportivo di San Frediano fino al 31/03/2001;
- Con convenzione Rep. 322 del 11/06/2001 veniva rinnovata alla Società Sportiva U.S. San Frediano la gestione dell'impianto Sportivo di San Frediano dal 01/04/2001 al 31/12/2003;
- Con convenzione Rep. 139 del 30/09/2004 veniva prorogata alla Società Sportiva U.S. San Frediano la gestione dell'impianto Sportivo di San Frediano fino al 31/12/2004;
- Con convenzione Rep. 8 del 21/01/2005 veniva affidata alla Società sportiva A.S. San Frediano Calcio la gestione dell'impianto sportivo di San Frediano per gli anni 2005-2006-2007;
- Con convenzione Rep. 44 del 10/04/2008 veniva prorogata all'Associazione Sportiva A.S.D. San Frediano Calcio la gestione dell'impianto Sportivo di San Frediano fino al 30/06/2008;
- Con convenzione Rep. n.22 veniva affidata all'Associazione Sportiva A.S.D. San Frediano Calcio la gestione dell'impianto Sportivo di San Frediano fino al 30/06/2016;



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

- Con Determina Dirigenziale n.569 del 08/07/2016 avente per oggetto *“Impianti sportivi comunali: approvazione convenzioni/impegno corrispettivi di gestione e accertamento canoni d'uso”* si concedeva l'uso e la gestione, in via temporanea, dello stadio Redini e dei campi sportivi comunali le cui convenzioni erano scadute il 30.06.2016, ai precedenti gestori, a far data dall'11.07.2016 fino al 10.06.2017, secondo le modalità stabilite negli schemi di convenzione in allegati 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 2f);

Visto il sopralluogo tecnico effettuato dal Comune di Cascina, Ufficio Manutenzione in data 29/11/2016 all'interno dell'impianto sportivo, e accertate, da una prima ricerca degli atti all'interno degli Uffici comunali, mancanze documentali e più precisamente:

- agibilità del locale spogliatoio e del campo da calcio meglio individuati nell' **AII. A** della presente ordinanza;
- titoli abilitativi/autorizzazioni nonché gli atti relativi all'agibilità dei restanti fabbricati meglio individuati nell' **AII. A** della presente ordinanza;

Rilevato che, da quanto sopra descritto sussistono evidenti condizioni di pericolo che comportano una situazione pregiudizievole per la sicurezza e l'incolumità pubblica degli utenti dell'impianto sportivo;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra e con la finalità di tutelare la pubblica incolumità, adottare urgente provvedimento di chiusura temporanea dell'impianto sportivo denominato “S. Parra” disponendo l'inibizione dell'impianto stesso all'utilizzo quale è destinato;

Vista la comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 trasmessa tramite PEC prot. n. 35716 del 30/12/2016 alla U.T.G. Prefettura di Pisa;

Ritenuta la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini, così come previsto dagli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267 del 2000 *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”*

Tutto ciò premesso e considerato:

ORDINA

per quanto meglio specificato nelle premesse,

la **chiusura temporanea immediata** con decorrenza dalla data odierna per inagibilità dell'impianto sportivo denominato “S. Parra”, in Cascina, San Frediano a Settimo, Via di Mezzo Nord, ovvero l'interdizione di ogni singolo locale situato all'interno dell'area nonché del campo da calcio, il tutto meglio individuato nell'**AII. A** della presente Ordinanza, disponendo il conseguente divieto di utilizzo per l'attività sportiva al quale sono destinati fino a quando:

- a. non verranno eseguiti gli interventi e ottenute le certificazioni di impianti e strutture, nonché l'agibilità dell'impianto necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza del campo da calcio e dell'edificio adibito a spogliatoio meglio evidenziati con il colore rosso e verde nel citato **AII. A** realizzato dall'Amministrazione Comunale a seguito di progetto esecutivo approvato con Determinazione n.46 del 28/02/2001;



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

b. non verranno prodotte le autorizzazioni/titoli abilitativi nonché l'agibilità necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei restanti fabbricati meglio evidenziati con il colore giallo nel citato **All. A** realizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale;

DEMANDA

- 1) all'Ufficio Tecnico Comunale del Servizio Manutenzione:
 - di provvedere alla chiusura dei fabbricati sopracitati e del campo da calcio e all'affissione su di essi di copia della presente Ordinanza;
 - di redigere specifica relazione tecnica all'interno della quale vengano indicate e quantificate le risorse finanziarie indispensabili per eseguire gli interventi di adeguamento normativo necessari di cui al sopracitato punto a)

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia pubblicata per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune di Cascina;
- 2) che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Regione Toscana, Demanio Idrico;
 - alla Sig.ra Niccoli Stefania e al Sig. Precisi Mario;
 - al Servizio di Igiene Pubblica della ASL 5 di Pisa;
 - alla Prefettura di Pisa per la sua divulgazione;
 - alla Società Sportiva concessionaria dell'Impianto sportivo "S. Parra";
- 3) che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per ogni effetto di legge e per l'attivazione immediata degli adempimenti consequenziali e accertamenti di rispettiva competenza, anche in riferimento ai procedimenti amministrativi in corso:
 - alla Macrostruttura Lavori Pubblici e Tutela Ambientale.
 - alla Macrostruttura Vigilanza;
 - alla Macrostruttura Edilizia Privata, Attività Produttive, Commercio, SUAP;
 - al Servizio Autonomo Avvocatura Comunale;
 - alla Macrostruttura Pianificazione del territorio - Patrimonio.
 - Alla Macrostruttura Socio Culturale;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al TAR della Toscana per eccesso di potere, incompetenza, violazione di legge.



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Cascina, 03/08/2017

Il Sindaco
Susanna Ceccardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.